



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

REPERTORIO N. DEL

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
NECROSCOPICI E CIMITERIALI. CIG**

L’anno **2014** (Duemilaquattordici), il giorno () del mese di presso
la Residenza municipale del Comune di San Benedetto del Tronto, in viale A.
De Gasperi n. 124

Avanti a me **dr.ssa FIORELLA PIERBATTISTA**, Segretario Generale del
Comune di San Benedetto del Tronto, domiciliato per la carica presso la sede
Municipale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa,
nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. c), del Decreto
legislativo n. 267/2000, aventi i requisiti di legge, sono comparsi i signori:

- **arch. FARNUSH DAVARPANA**H, nato a Teheran (Iran) il 16.08.1953,
Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche del Co-
mune di San Benedetto del Tronto, domiciliato presso la Sede Comunale, il
quale dichiara di intervenire, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi
dell’art. 42 dello Statuto, al presente atto non in proprio ma in nome e per
conto esclusivo dell’Ente suddetto che per la sua citata qualifica rappresenta
(Codice Fiscale e Partita I.V.A.: n. 00360140446), che nel contesto dell’atto
verrà chiamato per brevità anche “Amministrazione comunale”

E

- il **Sig.** _____, nato a _____ il _____, e residente in via



n. ____, cod. fisc. _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante in nome e per conto della cooperativa _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, con sede legale in _____, via _____ n. ____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ di REA, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Cooperativa";

PREMESSO

- _____ -

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto, come sopra rappresentato, dichiara di affidare alla _____, con sede legale in _____, di tipologia B, per il periodo _____, la gestione del servizio di espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali presso il civico cimitero, al fine di favorire la creazione di opportunità di lavoro e formazione al lavoro per persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Articolo 2 - Prestazioni

1. La Cooperativa s'impegna a gestire il servizio sulla base delle finalità e indicazioni contenute nella propria offerta _____, nel progetto alla stessa allegato, nonché nella presente convenzione (di cui i predetti documenti formano parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati) e nell'allegato quadro economico/finanziario (all. A).

Articolo 3 - Funzionamento del servizio e numero delle ore

1. La Cooperativa sociale _____ s'impegna a svolgere il servizio



con caratteristiche di flessibilità per adattarsi al meglio alle esigenze del servizio stesso.

2. La Cooperativa s' impegna a svolgere il servizio secondo le modalità organizzative indicate negli atti e documenti di cui all'art. 2 della presente convenzione.

La Cooperativa s' impegna quindi a svolgere le seguenti attività:

a) servizi cimiteriali:

- servizio di custodia e vigilanza;
- servizio di pulizia;
- servizio di manutenzione ;

b) servizi necroscopici:

- inumazione: scavo fossa, seppellimento, ricopertura e sistemazione del terreno, fornitura e posizionamento del cippo numerico;
- esumazione: rimozione, asportazione e smaltimento del monumento o copritomba, scavo, fossa, estrazione del feretro, ricopertura fossa;
- tumulazione: introduzione di salma, di resti mortali, ceneri, ecc.. nella sepoltura e chiusura della stessa con opera muraria;
- estumulazione: estrazione del feretro dalla sepoltura, pulizia esterna del feretro;
- traslazione di salme: trasferimento di salme, resti mortali o ceneri da un posto sepolcrale ad un altro;
- riduzione di resti mortuari: operazione di raccolta delle ossa in una cassetta di zinco dall'ingombro notevolmente inferiore rispetto ad una bara, così da liberare spazio per una nuova sepoltura.

3. La Cooperativa s' impegna ad assicurare il funzionamento del servizio con le



figure professionali e per il numero di ore annue sotto indicate:

personale	n.unità	n.ore	n. set-tim.	n. ore

4. La Cooperativa s'impegna ad avvalersi nello svolgimento del servizio di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/91, nel numero minimo del 30% del totale delle figure professionali impiegate di cui al precedente comma.

Articolo 4 - Professionalità richiesta agli operatori

1. La Cooperativa affidataria del servizio di espletamento di servizi necroscopici e cimiteriali s'impegna ad impiegare per lo svolgimento del servizio stesso operatori in possesso di caratteristiche professionali idonee a garantire la migliore realizzazione dei servizi:

nome e cognome

requisiti professionali

2. La Cooperativa garantisce che la propria attività è finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per le persone svantaggiate ed individua il nominativo del responsabile tecnico che ne cura l'inserimento lavorativo all'interno della cooperativa:

nome e cognome

requisiti professionali



3. Per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla convenzione, la Cooperativa si impegna ad individuare il numero dei lavoratori svantaggiati da inserire nell'attività oggetto della convenzione sulla base dei seguenti criteri:

- entità della fornitura di servizi affidata;

- grado di produttività e fabbisogno formativo dei lavoratori svantaggiati inseriti.

4. La Cooperativa deve poi indicare il numero dei lavoratori svantaggiati utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni inerenti la convenzione in una percentuale minima del 30% delle figure professionali complessivamente impiegate, indicate al co. 3 dell'art. 3.

5. La Cooperativa _____, tramite il suo legale rappresentante, s'impegna a mantenere inalterata la sua tipologia di tipo B per tutta la durata della convenzione.

Articolo 5 - Rapporti con il Comune di San Benedetto del Tronto

1. La Cooperativa affidataria è tenuta ad indicare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi e per i rapporti con il Comune di San Benedetto del Tronto, nonché un Coordinatore per il servizio.

2. La programmazione degli interventi e la verifica delle attività svolte verrà posta in essere dal competente Ufficio Comunale, nella persona del Responsabile del Procedimento – Direttore dell'esecuzione.

Articolo 6 - Garanzie di qualità del servizio

1. L'Amministrazione Comunale e la Cooperativa concordano i modi e i termini per la valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza del servizio.

Articolo 7 - Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale



1. Il corrispettivo del servizio è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Cooperativa deve sostenere per l'esecuzione del servizio affidato ed in particolare degli emolumenti che la Cooperativa deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica.

2. La Cooperativa si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

3. La Cooperativa si obbliga a provvedere all'aggiornamento ed alla formazione del proprio personale che presta servizio nei Servizi oggetto dell'appalto.

4. La Cooperativa affidataria si impegna al rispetto integrale per il personale impiegato nell'attività e per i lavoratori svantaggiati di tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL di settore. In particolare la Cooperativa si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive previste dal Contratto collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali.

5. La Cooperativa si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

6. Al Comune resta, comunque, la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Articolo 8 - Durata della convenzione

1. Il servizio di espletamento dei servizi cimiteriali e necroscopici affidato alla Cooperativa sociale _____ ha inizio il ___ e termine il ____, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dall'art. 18 della presente convenzione.



2. La Cooperativa affidataria si impegna, alla scadenza del contratto, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio, su richiesta dell'Amministrazione comunale, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni per ulteriori mesi 6 (sei).

Articolo 9 - Corrispettivo del servizio e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo del servizio oggetto della presente convenzione è convenuto tra le parti, e da essi accettato, in € _____, Iva esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza, anche derivanti dall'attuazione delle prescrizioni riportate nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e nel Piano Operativo di Sicurezza che sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, anche se non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell'Ufficio.

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di fatture fiscalmente regolari, previa verifica della regolare esecuzione e previa acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva o DURC.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazioni criminali, l'appaltatore si obbliga ad eseguire le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente atto, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come da ultimo modificato dalla legge 17.12.2010, n.217, conformandosi alla integrale applicazione delle disposizioni previste dalla legge citata.

Articolo 10 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

1. E' fatto divieto alla Cooperativa di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.



Articolo 11 - Cauzione definitiva

1. La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi degli articoli 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e 123 del D.P.R. n. 207/2010, cauzione definitiva di € _____ a mezzo polizza fideiussoria n. _____, rilasciata dalla _____ in data _____. Tale cauzione, che rimarrà vincolata per tutta la durata dell'affidamento, verrà svincolata ai sensi di legge e in ogni caso non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, che pertanto viene prestata anche come "clausola penale".

3. La Cooperativa affidataria del servizio è tenuta a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 12 - Assicurazioni a carico della Cooperativa

1. La Cooperativa è responsabile di ogni danno che derivi al Comune e a terzi dall'adempimento del servizio posto in carico ai propri operatori.

2. Qualora la Cooperativa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune provvederà direttamente, a danno della Cooperativa, trattenendo l'importo dal pagamento del corrispettivo dovuto o dal deposito cauzionale.

3. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio in oggetto o a cause ad essi connessi, derivassero al Comune, al personale o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od



eccezioni a totale carico della Cooperativa.

4. A tal fine la Cooperativa ha presentato la polizza n _____ del _____ emessa dalla _____ contro i rischi R.C.T./R.C.O., con scadenza _____.

5. La Cooperativa si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o danno diretto o indiretto che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

6. Le eventuali spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Cooperativa e, in ogni caso, da questa rimborsate.

Articolo 13 - Responsabilità

1. Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la Cooperativa e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti della Cooperativa ed il Comune di San Benedetto del Tronto.

Articolo 14 - Controllo del servizio

1. Spettano all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi della Cooperativa sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.

2. L'Amministrazione comunale opererà gli opportuni controlli per verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati



raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa ed i lavoratori svantaggiati.

3. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, firmate dal responsabile del procedimento appartenente all'Amministrazione e trasmesse per notizia anche alla Cooperativa.

4. In ogni caso la Cooperativa è tenuta a redigere ed a trasmettere al responsabile del servizio dell'Amministrazione competente una relazione finale circa i risultati nell'attività di inserimento lavorativo.

Articolo 15 - Inadempienze

1. Nel caso in cui il Settore comunale dovesse rilevare che la gestione del servizio convenzionato non è conforme alle prestazioni previste nella presente convenzione l'Amministrazione stessa contesta l'inadempienza fissando alla Cooperativa il termine di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

2. Qualora, ricevute le giustificazioni, il Settore comunale non le ritenesse valide richiama la Cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la Cooperativa deve adeguarsi agli impegni assunti. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Articolo 16 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. E' fatto obbligo alla Cooperativa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 17 - Penalità

1. Nel caso d'inosservanza delle prescrizioni del Comune o d'inadeguatezza



dell'espletamento del servizio, il Comune ha la facoltà di disporre l'applicazione di una penale da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00) a seconda della gravità dei disservizi arrecati.

2. In particolare il Comune applicherà alla Cooperativa una penalità di Euro 100,00 (cento/00) al giorno per ogni operatore assente in servizio (senza giustificato motivo) e di euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'allontanamento e nella successiva sostituzione di ogni operatore, come da richiesta motivata del Comune.

3. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notificazione mediante lettera raccomandata A.R.. Decorso inutilmente tale termine, il Comune si rivarrà sulla cauzione, la quale dovrà essere integrata entro 10 giorni.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

1. Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010, la presente convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione e del CCNL;
- c) grave inadempienza della Cooperativa tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio;
- d) concessione in sub appalto o cessione di contratto.

2. Nelle sopraindicate ipotesi la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi valere della clausola risolutiva.

3. Nei casi succitati il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle



spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

4. Qualora la Cooperativa dovesse disdettare la convenzione prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione definitiva e alla Cooperativa verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò fino alla scadenza naturale del servizio affidato.

Articolo 19 - Quinto d'obbligo

1. Qualora nel tempo intercorrente la fornitura del servizio, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, dovesse verificare la necessità di integrare la fornitura con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale, alla Cooperativa, purchè il relativo costo non sia superiore al 20% del corrispettivo pattuito con la presente convenzione e nel rispetto dei termini di durata della stessa.

Articolo 20 - Controversie

1. E' esclusa la competenza arbitrale. E' competente a dirimere eventuali controversie tra il Comune e la Cooperativa il foro di Ascoli Piceno .

Articolo 21 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto di affidamento del servizio sono a carico della Cooperativa affidataria (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.). Esse saranno prelevate dall'apposito deposito di Euro _____ già effettuato dalla Cooperativa mediante bonifico bancario in data _____.



Articolo 22 - Regime fiscale

Si dichiara, ai fini fiscali, che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell'I.V.A., pertanto si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.L.vo 460/97 (regime ONLUS).

ARTICOLO 23 – Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del presente contratto, la Cooperativa elegge Domicilio presso _____.

Articolo 24 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di San Benedetto del Tronto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa la Cooperativa _____ che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, letto alle parti stesse ad alta ed intelligibile voce, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Le parti lo confermano, pertanto, in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario, in calce alla presente facciata e firmando il margine esterno dei primi fogli.

Il presente contratto é scritto con l'ausilio di mezzi informatici da persona di mia fiducia e si compone di numero _____ facciate intere, e parte della _____, sin qui, oltre le firme



per IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il Dirigente Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche

arch. Farnush Davarpanah

.....

per la COOPERATIVA SOCIALE

Il Presidente-legale rappresentante, Sig.

.....

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

(dott. ssa Fiorella Pierbattista)

.....

SOTTOSCRIZIONE DI CLAUSOLE ONEROSE:

La Cooperativa Sociale per il tramite del suo legale rappresentante dichiara - ai sensi e per gli effetti degli articolo 1341 e 1342 del Codice civile - di avere piena conoscenza delle norme di cui ai seguenti articoli della presente convenzione:

Artt.

per IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il Dirigente Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche

arch. Farnush Davarpanah

.....

per la COOPERATIVA SOCIALE

Il Presidente-legale rappresentante, Sig.

.....

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE

(dott. ssa Fiorella Pierbattista)



.....